



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 64 del 12/04/2010

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 marzo 2010, n. 765

D.lgs. 31.03.1998, n. 123, art. 7, comma 6. Contributi alle imprese artigiane ai sensi delle leggi n. 949/1952 e n. 240/1981. Conversione del contributo in conto interessi in contributo in conto capitale.

La Vice Presidente Assessore allo Sviluppo Economico e Innovazione Tecnologica, sulla base della relazione istruttoria espletata dall'Ufficio Incentivi alle Pmi e confermata dal Dirigente del Servizio Ricerca e Competitività, riferisce quanto segue:

Con il D.lgs. 31.3.1998, n. 112, recante il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni, in attuazione della delega contenuta nella legge n. 59/97, sono state affidate alle Regioni le funzioni amministrative per la concessione di agevolazioni alle PMI e Industria di qualsiasi genere (art. 14).

Nell'ambito di tali agevolazioni rientrano anche quelle disciplinate dalle leggi n. 949/1952 e n. 240/1981 e s.m.i. - in materia di operazioni di credito e/o leasing agevolato che rivestono, nel loro insieme, particolare importanza per il sistema produttivo pugliese.

Tali strumenti di agevolazione, fin dalla data di attivazione, sono stati gestiti da soggetti concessionari del Ministero del Tesoro sulla base di convenzioni e di Regolamenti attuativi nei quali sono successivamente subentrate le Regioni, proprio in virtù del d.lgs. n. 112/98.

La Regione Puglia è subentrata nelle convenzioni, giusta legge regionale 11 dicembre 2000, n. 24, art. 3, comma 3, ed art. 11, comma 1.

L'art. 15, comma 7, della legge 17.5.1999, n. 144 ha previsto la concessione delle agevolazioni, a valere sulle operazioni di cui all'art. 37 della legge 25.7.1952, n. 949, anche nella forma del contributo in conto capitale, con i limiti e le modalità stabiliti nell'esercizio delle funzioni conferite alle Regioni ai sensi dell'art. 19 del richiamato D. lgs. n. 112/1998.

In data 12 gennaio 2001, la CE ha adottato il regolamento n. 70/2001, relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato, prevedendone l'applicazione agli aiuti concessi alle piccole e medie imprese, nel rispetto delle intensità massime stabilite dalla "Carta degli aiuti di stato a finalità regionale per il 2000-2006" per l'Italia.

La Misura 4.1 del Complemento di Programmazione del POR Puglia 2000/2006 attua, tra le altre, le linee relative al Sistema dell'ampliamento della base produttiva che prevede, all'azione c), interventi agevolativi finalizzati al potenziamento e sviluppo della competitività delle piccole e medie imprese artigiane da sostenere attraverso lo sperimentato sistema di incentivi nazionali, costituito, per le imprese artigiane iscritte agli albi provinciali dell'Artigianato, dalle leggi n. 949/52 e n. 240/81 e concernenti la concessione di agevolazioni per investimenti promossi dalle imprese artigiane per laboratori, macchinari ed attrezzature.

Con le DGR n. 544 del 14 maggio 2002 e n. 1992 del 10 dicembre 2002, esecutive ai sensi di legge, la

Giunta regionale ha proceduto, rispettivamente, alla modifica delle tipologie di aiuti alle imprese artigiane e all'adeguamento al reg. CE n. 70/2001 per le operazioni di credito e leasing, disciplinando altresì i criteri di concessione degli aiuti accordati alle imprese artigiane in Puglia e prevedendo due distinte tipologie di contributo: l'una in conto interessi e l'altra in conto capitale.

Successivamente con DGR n. 675 del 10 maggio 2004 la Giunta regionale ha previsto la possibilità per le imprese artigiane di avvalersi della facoltà del trasferimento dei contributi in conto interessi in più quote ovvero in forma attualizzata in unica soluzione, previa specifica richiesta che, secondo quanto disposto al punto 12 del Regolamento per le operazioni di credito artigiano, doveva essere formulata in sede di compilazione della domanda di agevolazione.

Con DGR n. 1551 del 17.10.2006, pubblicata sul BURP n. 141 del 31.10.06, è stata autorizzata la proroga delle convenzioni con Artigiancassa, per consentire la prosecuzione dell'operatività degli strumenti di agevolazione per l'industria, delegando il dirigente del Servizio Industria a sottoscrivere tutti gli atti conseguenti all'attuazione dell'iniziativa.

In data 25 ottobre 2006 è stato sottoscritto l'atto aggiuntivo alle convenzioni in essere tra Regione Puglia e Artigiancassa S.p.A., con l'espressa volontà di:

- a) proroga di tutte le convenzioni fino al 16 novembre 2010;
- b) clausola di recesso ad nutum in favore della Regione Puglia a partire dall'1 gennaio 2009;
- c) clausola di risoluzione anticipata ed automatica delle convenzioni per la sopravvenuta cessazione derivante da fonti normative e regolamentari nazionali o regionali, dell'attuale regime differenziato in favore di un regime unico di aiuti;

Successivamente il Regolamento (CE) 70/2001, relativo all'esenzione dalla notificazione preventiva degli aiuti di Stato alle PMI compatibili con le regole della concorrenza è stato prorogato al 30.6.2008 con il Regolamento (CE) n. 1976/2006. Inoltre con Regolamento generale di esenzione (CE) n. 800 del 6.8.2008 alcune categorie di aiuti sono state dichiarate compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato di Roma per il periodo di programmazione 2007 - 2013.

In attuazione di quest'ultimo Regolamento generale di esenzione (CE) n. 800/2008, la Regione Puglia ha approvato il proprio Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 1 del 19.01.2009 di modifica del Reg. reg. n. 9 del 26.6.2008, che al Titolo II "Aiuti agli investimenti iniziali alle microimprese e alle piccole imprese" prevede un regime di agevolazioni per le micro e piccole imprese di tutti i settori ammissibili in ambito FESR.

L'Avviso relativo al Titolo II, pubblicato nel B.U.R.P. n. 62 del 23.04.2009, prevede espressamente l'agevolazione alle imprese artigiane, nonché alle imprese operanti nel settore commercio ed alle piccole imprese del settore manifatturiero e dei servizi.

Con Regolamento regionale del 21.12.2008, n. 24 "Regolamento per la concessione di aiuti di importanza minore (de minimis) alle PMI", la Regione Puglia ha inoltre disciplinato la concessione di aiuti di importanza minore alle PMI di tutti i settori ad eccezione di quelli soggetti a limitazioni comunitarie.

A far data dal 23 aprile 2009, risulta pertanto avviato un unico regime di aiuto nei confronti delle micro e piccole imprese della regione Puglia ed, in conseguenza di tanto, a decorrere dalla data citata deve ritenersi avverata la condizione di cui all'articolo 5 dell'atto convenzionale integrativo di cui al 25.10.2006, in virtù del quale tutte le convezioni in essere alla succitata data del 23 aprile 2009 cessano di avere effetto per le operazioni successive.

Con DD ... del sono state ammesse a finanziamento le pratiche presentate ad Artigiancassa entro la data del 23 aprile 2009, anche al fine di evitare che vi fossero soluzioni di continuità tra il regime Artigiancassa e quello di cui al Titolo II del Regolamento 1/2009.

Dette agevolazioni sono state concesse in applicazione del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15.12.2006 e del Regolamento Regionale del 21.12.2008, n. 24, mentre le procedure per la concessione delle agevolazioni sono quelle previste dal Regolamento per le operazioni di credito e/o leasing artigiano agevolato (ai sensi della L. n. 949/1952 e n. 240/1981), approvato con

determinazione n. 381 rep. in data 7 ottobre 2004 e l'intensità delle medesime è limitata al contributo in conto interessi previsto dagli art. da 10 a 12 del citato regolamento.

Con DGR n. 2281 del 24 novembre 2009, pubblicata nel BURP n. 202 del 16.12.2009, la Giunta Regionale, in attuazione del Regolamento Regionale del 21.12.2008, n. 24 "Regolamento per la concessione di aiuti di importanza minore (de minimis) alle PMI", (BURP n. 182/08) ha deliberato:

- di ammettere ad agevolazione le pratiche presentate dalle imprese artigiane al sistema bancario fino al 23 aprile 2009 ai sensi delle leggi n. 949/1952 e n. 241/1981, in applicazione della convenzione con Artigiancassa S.p.A. del 25.10.2006 (rep. n. 007631 del 03.11.2006), limitatamente al contributo in conto interessi previsto dagli art. da 10 a 12 del Regolamento per le operazioni credito artigiano agevolato;
- di destinare all'attuazione di detto intervento la somma complessiva di euro 15.600.000,00, che sarà impegnata dal Dirigente del Servizio competente ad avvenuta approvazione del presente provvedimento;
- di dare mandato al Dirigente del Servizio Ricerca e Competitività di dare attuazione alla presente deliberazione.

Attualmente i contributi in conto interessi, complessivamente determinati, vengono ripartiti sulla base di quote periodiche e corrisposti da Artigiancassa per il tramite degli intermediari finanziari.

L'art. 7, comma 6, del D.Lgs 31.3.1998, n. 123, dispone che "...Ciascun Soggetto competente può, tenuto conto della tipologia dell'intervento, prevedere la conversione del contributo in conto interessi in contributo in conto capitale, scontando al valore attuale, al momento dell'erogazione, il beneficio derivante dalla quota di interessi.

Considerato che a norma dei regolamenti comunitari in materia di rendicontazione, la certificazione delle spese deve ritenersi compiuta a seguito di realizzazione degli investimenti, di relativa presentazione di documentazione di spesa e di integrale trasferimento delle agevolazione ai destinatari finali e che li stessi regolamenti comunitari prevedono l'adozione di idonee disposizioni che consentono l'erogazione dei contributi in forma attualizzata.

Ritenuto che in considerazione del perdurare della grave crisi economica, appare opportuno favorire un maggior flusso positivo di cassa in particolare per le piccole e medie imprese al fine di introdurre ulteriori stimoli alla domanda di investimenti.

A tale fine, appare opportuno prevedere la possibilità per le piccole e medie imprese artigiane imprese artigiane beneficiari delle agevolazioni ai sensi delle leggi n. 949/1952 e n. 240/1981 e di cui alla Misura 4.1 del Complemento di Programmazione del POR Puglia 2000/2006 di richiedere la conversione del contributo in conto interessi in contributo in conto capitale

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia d'entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale in base all'art. 4 lettere f) e k) della L.R. n. 7/1997;

Il relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta della Vice Presidente Assessore allo Sviluppo Economico e Innovazione Tecnologica;
- viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento da parte del Dirigente dell'Ufficio Incentivi alle Pmi e del Dirigente del Servizio Ricerca e Competitività, che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di prevedere, in applicazione dell'art. 7, comma 6 del D.lgs. 31 marzo 1998 n. 123, la possibilità per le piccole e medie imprese artigiane beneficiari delle agevolazioni ai sensi delle leggi n. 949/1952 e n. 240/1981 di richiedere la conversione del contributo in conto interessi in contributo in conto capitale, secondo la disciplina indicata nel richiamato D.lgs.;
- di notificare, a cura del Servizio Ricerca e Competitività, il presente provvedimento ad Artigiancassa S.p.a. perché provveda a dare ampia ed esauriente informazione agli intermediari finanziari e alle imprese della presente facoltà e adotti i conseguenziali atti;
- di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott. Romano Donno Dott. Nichi Vendola
